



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Oggetto:  
protezione  
internazionale

Antonio Valitutti - Presidente -  
Umberto Luigi Cesare - Consigliere-  
Giuseppe Scotti  
Clotilde Parise - Consigliere -  
Marco Marulli - Consigliere -  
Daniela Valentino - Consigliere Rel.-

R.G. n. [REDACTED]/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] (Senegal, [REDACTED])  
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Migliaccio pec:  
luigimigliaccio@avvocatinapoli.legalmail.it

-ricorrente-

Contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex  
lege in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale  
di Stato, che lo rappresenta e difende sempre ope legis,

-intimato-

del decreto n. [REDACTED]/2022 del Tribunale di Bari, reso a conclusione  
del giudizio n. [REDACTED]/21r.g. comunicato il 14.07.2022, col quale è  
stato respinto il ricorso proposto ex art.35-bis d.lgs. 25/08 avverso  
la decisione il 08.09.2021, con la quale era dichiarata inammissibile  
la domanda reiterata di protezione internazionale.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2023 dal  
Consigliere Daniela Valentino.

### FATTI DI CAUSA

Il ricorrente dichiarava di essere, cittadino senegalese, di aver lasciato il Paese nel 2015 e, attraverso la Libia, di essere giunto in Italia il 27 agosto dello stesso anno, immediatamente dichiarandosi come richiedente asilo; la domanda veniva, peraltro, rigettata.

In possesso di nuovi elementi, il 15.1.2020, egli reiterava la domanda di protezione internazionale e, in data 8.9.2021, riceveva la notifica di decisione, con la quale la CT di Bari dichiarava inammissibile la domanda.

Avverso tale decisione, il ricorrente, in data 21.9.2021, adiva il Tribunale di Bari, col quale rappresentava gli elementi nuovi a base della domanda e insisteva per l'accertamento della protezione internazionale o, in via gradata, della protezione speciale.

Ai sensi degli artt.366, comma 1, n.6 e 369, comma 2, n.4, c.p.c., segnalava che allegati al ricorso n.11772/21r.g. erano prodotti:

1. CT Bari: decisione notificata il 08.09.2021;
2. Mod. C3 del 15.01.2020;
3. copia passaporto del ricorrente;
4. copia permesso di soggiorno del ricorrente;
5. documentazione lavorativa:
  - 5.1 buste paga anni 2021 e 2020;
  - 5.2 Unilav 2020;
  - 5.3 Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - 5.4 buste paga anno 2018;
6. documentazione scolastica;
7. copia green pass del ricorrente;

Il 1.10.2021, erano depositate memorie ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n.25/08, alle quali veniva allegata una dichiarazione di disponibilità all'assunzione e, il 23.6.2022, veniva depositato un nuovo contratto di lavoro.

Con il decreto impugnato, il Tribunale adito rigettava il gravame.



[REDACTED] ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.

L'amministrazione intimata ha depositato soltanto "nota per partecipazione all'udienza pubblica".

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente deduce:

**1.** Error in iudicando in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per violazione degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/98 e 8, comma 3, e 32, comma 3, d.lgs. n.25/08. Il Tribunale, nel decidere la domanda di protezione speciale, non avrebbe verificato la situazione dell'area di provenienza del ricorrente (Casamance), riferendosi genericamente, ai soli effetti della pandemia, al Senegal, senza analizzare l'eventuale sussistenza "in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani" (art.19, comma 1.1, TUI), ed avrebbe negato rilevanza alla "durata del soggiorno in TN", nonché al grado di radicamento raggiunto nel Paese ospitante, in violazione delle citata norma e senza compiere la cd. valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente asilo con riferimento al Paese d'origine, confrontata con la situazione d'integrazione raggiunta in Italia,

**1.1** Il Tribunale, nella sola ottica di valutare i fatti nuovi ai fini della domanda di protezione sussidiaria, ha ritenuto che la situazione nel Senegal non sia peggiorata sulla base di report COI tutti specificamente indicati. Ed ha, quindi, concluso che: «alla luce delle informazioni ottenute, non si ritiene esistente in Senegal, una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e né che sussista pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità».

Sul diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ha evidenziato che il ricorrente: «Ha prodotto documentazione lavorativa relativa ai mesi di ottobre 2020-febbraio 2021. Di recente ha prodotto



UNILAV sino ad ottobre 2022, tuttavia il Tribunale, come da orientamento ormai consolidato, non ritiene in alcun modo attendibili i modelli in questione, che non danno alcuna prova di un reale percorso lavorativo e di aver effettivamente prestato attività lavorativa». Il Tribunale ha ritenuto anche che le buste paga erano relative ad un periodo non influente, e che il corso di alfabetizzazione, isolatamente considerato, fosse insufficiente a dimostrare un percorso di integrazione, anche sulla base del rilievo che il ricorrente è in Italia da oltre 6 anni.

In realtà, va rilevato – per contro – che la documentazione esibita dinanzi al Tribunale fa riferimento a buste paga relative all’arco temporale dall’ottobre 2020 al 2021 (all. n.5.1), cui corrisponde la documentazione Unilav che attesta la presenza di un contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 5.3.2020 (all. n.5.2 e 3), con il medesimo datore di lavoro cui fanno riferimento le buste paga esibite. Sul punto, pertanto, la motivazione del Tribunale non è coerente con gli esiti istruttori, che non impediscono la comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine. Limitatamente a questo aspetto la censura è, dunque, fondata. Quando si accerti che un significativo livello di inserimento sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste, invero, come certamente nel caso di specie, un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. Sez. U., 09/09/2021, n. 24413)

**2.** Per quanto esposto, il ricorso va, pertanto, accolto, il decreto impugnato va, di conseguenza, cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.



**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 22.6.2023.

Il Presidente  
Antonio Valitutti



